

Operazioni straordinarie, regole indipendenti dal Runtis

PAGINE A CURA DI BRUNO PAGAMICI

La disciplina dell' impresa sociale richiede nel caso di cessione d' azienda o di un suo ramo, una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l' ente. Sempre in materia di operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, ecc.) la specifica normativa introdotta dal codice del terzo settore si applica alle associazioni e alle fondazioni indipendentemente dal fatto che tali enti siano iscritti o meno nel Registro unico nazionale (Runtis). Sono alcune delle peculiarità che regolano la realizzazione delle operazioni straordinarie da parte delle imprese no profit, messe in evidenza dalla circolare di novembre del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in seguito alla riforma del settore che, fra l' altro, ha espressamente previsto la possibilità per le associazioni di trasformarsi in fondazione. Le disposizioni transitorie e finali del Codice del terzo settore, all' art. 97, hanno previsto, infatti, l' inserimento nel codice civile dell' art. 42-bis, relativo alle operazioni straordinarie delle associazioni, riconosciute e non riconosciute, e fondazioni: se non è espressamente escluso dall' atto costitutivo o dallo statuto, tali enti possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni. Nel caso di cessione dell' impresa sociale, la norma che prevede la relazione giurata mira ad attestare il valore «effettivo» del patrimonio dell' azienda, nella prospettiva di continuazione dell' attività. Associazioni e fondazioni. Il Codice, in base a quanto dettato dalla legge delega (106/2016), doveva portare una revisione della disciplina del libro I, titolo II, del codice civile. L' unico intervento dedicato dalla riforma al codice civile concerne l' introduzione del nuovo art. 42-bis il quale riguarda le «reciproche» trasformazioni, fusioni e scissioni delle associazioni, riconosciute e non, e delle fondazioni. La disposizione chiarisce la diversa visione che si era formata dottrina e giurisprudenza amministrativa sulla presunta applicazione analogica agli enti del libro I della trasformazione eterogenea prevista per le società dagli artt. 2500-septies e 2500-octies c.c.,



secondo un principio già contenuto nella legge delega. Fermo restando che le operazioni straordinarie possono essere escluse da una contraria previsione contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto, le nuove norme introdotte dalla riforma prevedono che per le trasformazioni gli amministratori debbano predisporre una situazione patrimoniale non risalente a più di 120 giorni e una relazione ex art. 2500-sexies, comma 2, sulla motivazione e sugli effetti dell'operazione. Per la trasformazione sono richiamati gli artt. 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, comma 2, 2500-quinquies e 2500-nonies del codice civile, mentre per le fusioni e per le scissioni sono genericamente richiamate le disposizioni previste per le società di capitali, in quanto compatibili. La circolare del Cndcec mette inoltre in evidenza che la disciplina delle operazioni straordinarie dei predetti enti interessa associazioni e fondazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano iscritte nel Registro e che il Codice contiene alcune altre disposizioni in merito al comportamento o all'utilizzo delle operazioni, come per esempio: - la previsione che, in caso di riduzione del patrimonio per oltre 1/3 a causa di perdite, l'organo di amministrazione debba convocare l'assemblea degli enti associativi per deliberare (nelle fondazioni deliberare direttamente) interventi di «rafforzamento», quali anche l'esecuzione di un'operazione di trasformazione o fusione (art. 22, comma 5 del Codice); - la specifica che le operazioni straordinarie di fusione, scissione o trasformazione scontano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (art. 83, comma 3 del Codice). Le operazioni di cui al predetto art. 42-bis c.c. sono entrate in vigore dal 3 agosto 2017, rendendo possibili le operazioni da subito per tutti gli enti non lucrativi esistenti. Non entrano in vigore evidentemente le norme inerenti gli Enti del terzo settore sino al momento in cui il Codice non ha operatività. Fondazioni dopo la riforma. Nella previgente normativa, il fondatore, perfezionata la procedura di costituzione con l'iscrizione dell'ente nel registro delle persone giuridiche, non aveva più alcun diritto sulla fondazione, non poteva modificarne lo scopo, né le norme di funzionamento, non poteva ripetere quanto dato in dotazione, né assumere cariche personali se non nel rispetto delle norme statutarie. La fondazione era pertanto una nuova persona giuridica, che godeva di una perfetta autonomia. Tale totale indipendenza tra patrimonio secretato e destinato a uno scopo e l'originario «disponente» ha costituito sino all'approvazione della legge di riforma una costante in tutti i casi, peraltro pochi e ben regolamentati, in cui il nostro ordinamento tollera la creazione di patrimoni separati. Al fine di giustificare la sottrazione dei beni ai creditori, si è sempre ritenuto che dovesse necessariamente sussistere un interesse di pubblica utilità e una perfetta autonomia del patrimonio che, per la durata dello scopo, rimane sottratto anche alla disponibilità del disponente. La nuova figura di fondazione permette invece la creazione di un patrimonio separato per interessi assolutamente privati, con la possibilità per il fondatore di mantenere «un'ingerenza» nell'ente già costituito, che può arrivare sino alla facoltà di decidere lo scioglimento o la trasformazione dell'ente. Impresa sociale. La disciplina delle operazioni straordinarie delle **imprese** sociali trova specifica disciplina nell'art. 12 del dlgs 112/2017. Un ente del terzo settore che acquisisce la qualifica di impresa sociale segue, quindi, le apposite previsioni. Le **imprese** sociali rette in forma societaria

seguono, invece, le indicazioni contenute nell' art.12 del richiamato decreto anche con riferimento alle operazioni di cessione e devoluzione. La disciplina delle operazioni straordinarie delle **imprese** sociali ricalca, di fatto, quanto già contenuto nel dlgs 155/2006: - l' operazione straordinaria deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale da parte del cessionario; - trasformazione, fusione e scissione devono mantenere la natura non lucrativa dell' attività, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità. La cessione d' azienda (o di un ramo aziendale) richiede una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l' impresa sociale. La relazione deve attestare il valore «effettivo» del patrimonio dell' impresa, nella prospettiva di continuazione dell' attività (al riguardo sarà necessario sviluppare una prassi in materia, atta a definire le tecniche più appropriate per la valutazione del capitale di tali aziende). Gli atti di cessione d' azienda devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l' agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Salvo quanto stabilito in tema di cooperative, in caso di cessazione dell' impresa, è previsto l' obbligo di devoluzione del patrimonio residuo a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie; - gli amministratori notificano, con atto scritto di data certa, al ministero del lavoro l' intenzione di procedere a una delle operazioni straordinarie, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. È opportuno rilevare che la normativa richiede l' emanazione di un decreto attuativo ad hoc per la definizione degli «atti» necessari per porre in essere le operazioni di cui all' art. 12 del dlgs 112/2017 (il decreto dovrà essere promulgato dal ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del terzo settore). L' efficacia degli atti è subordinata all' autorizzazione del ministero del lavoro, sentita l' Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione. Opera quindi un silenzio-assenso nell' inerzia del ministero. Queste disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell' atto è un' altra organizzazione che esercita un' impresa sociale. © Riproduzione riservata.